



Prefettura di Firenze

Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Toscana

Rif. nota prot. n. 5077 del 04.07.2019

Firenze, 4 luglio 2019

Al Sig. Sindaco
del Comune di
LICCIANA NARDI

Al Sig. Sindaco
del Comune di
PONTREMOLI

Al dott.
Carlo Consolandi
segretario titolare della segreteria
convenzionata di
**PONTREMOLI + TRESANA + FILATTIERA +
ZERI**

VISTA la nota in riferimento con la quale il Sindaco del Comune di Licciana Nardi (MS), **sede vacante dal 01.01.2019**, , chiede che venga garantita la funzionalità della sede di segreteria affidando l'incarico di reggenza al dott. Carlo Consolandi, segretario titolare della sede di segreteria convenzionata di Pontremoli + Tresana + Filattiera + Zeri (MS), per il periodo dal 07.07.2019 al 31.07.2019;

RICHIAMATA la delibera n. 9/6 del 7 maggio 1998 e la norma di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, la quale dispone che i segretari collocati in disponibilità devono utilizzarsi prioritariamente per reggenze e supplenze favorendo le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa;

VALUTATA la condizione sopra richiamata;

VISTO il comma 1° dell'art. 3 del C.C.N.I. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 22.12.2003, come modificato dall'Accordo sottoscritto in data 13.01.2009;

CONSIDERATO di dover assicurare la funzionalità della segreteria del Comune di Licciana Nardi fino alla nomina del nuovo segretario titolare

SI AUTORIZZA

la **reggenza a scavalco** del dott. Carlo Consolandi, segretario titolare della sede di segreteria convenzionata di Pontremoli + Tresana + Filattiera + Zeri, presso la segreteria comunale di **Licciana Nardi**, per il periodo dal **08.07.2019** al **31.07.2019**;

Si applica nei confronti del segretario reggente il compenso nella misura stabilita all'art. 3, comma 2) del C.C.N.I. dei Segretari comunali e provinciali – Accordo n. 3 sottoscritto in data 13.01.2009, **come modificato dall'Accordo sottoscritto in data 27.03.2019** ("...in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1 lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico;... **nella misura del 20% della retribuzione. L'aliquota da applicare è invece pari al 25% sin dal primo giorno dell'incarico nelle ipotesi in cui l'incarico di supplenza e reggenza a scavalco riguardi un periodo pari ad un massimo di 6 giorni continuativi – in caso di proroga l'aliquota applicabile sarà pari al 20% - oppure nell'ipotesi in cui l'incarico di supplenza o reggenza sia affidato su una sede di segreteria convenzionata**").

L'Incaricato del Servizio
(Antonella Cantini)